

Le violazioni più frequenti: mancate registrazioni dati e identificazioni dei clienti

# Controlli Gdf, studi in allerta

DI CHRISTINA FERIOZZI

I precedenti fiscali, penali o le irregolarità specifiche del professionista, segnalate da altri reparti del corpo o dagli stessi ordini professionali potrebbero indurre la Gdf a porre in essere attività di controllo antiriciclaggio nell'ambito di uno studio professionale. Fra le irregolarità più frequenti, riscontrata la violazione degli obblighi di registrazione e identificazione.

È quanto emerge dalle risposte della Guardia di finanza ai quesiti posti da *ItaliaOggi Sette* in cui vengono chiesti, tra l'altro, i criteri in relazione ai quali le Fiamme Gialle scelgono gli studi da sottoporre a controllo.

**La verifica degli studi e la collaborazione attiva** Confermato l'interesse dei reparti operativi sulla corretta osservanza dei presidi antiriciclaggio nei confronti

dei professionisti anche per il prossimo anno. Tale attenzione, tuttavia, non deve essere vista in veste «punitiva», infatti essa è in parte giustificata anche dalla considerazione che molti fenomeni illeciti potrebbero essere più compiutamente «esplorati» con la «collaborazione attiva» ai fini antiriciclaggio di tali categorie professionali. Potrebbero essere i consulenti il tassello utile per la scoperta di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, di riciclaggio internazionale dei proventi dell'evasione fiscale, di «fondi neri» e operazioni con Paesi offshore.

In ogni caso, comunque, è solitamente la «storia» alle spalle del soggetto segnalato a determinarne la verifica in relazione ai possibili indici di pericolosità che si possono addensare sulla sua attività.

**Gli esiti dei controlli.** Tali controlli dal 2010 ad


oggi, si evidenzia nelle risposte della Gdf, hanno portato a n. 283 ispezioni/controlli antiriciclaggio nei confronti dei professionisti. In merito agli esiti delle verifiche, spiccano le violazioni penali (ad es. nel 2012, n. 71 violazioni penali su 103 interventi eseguiti) in particolare per trasgressione agli obblighi di registrazione dei dati, di identificazione dei clienti, mentre largamente minoritarie (solo 1 caso ciascuno) le violazioni per ipotesi di riciclaggio, per trasferimento fraudolento di valori e per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Fra le violazioni amministrative più frequenti, invece, quelle per ipotesi di omesse segnalazioni sospette, per mancata istituzione registro della clientela, e, di una certa consistenza anche le mancate comunicazioni al Mef delle violazioni in materia di contante.

**La continuazione del reato.** Aspetto posto all'attenzione della Gdf, concerne la possibilità di avvalersi, per il reo, dell'istituto della «continuazione del reato» nel caso di irregolarità multiple della stessa specie (ad es. omesse, tardive o incomplete registrazioni in archivio) comportando l'applicazione della unica pena fino al triplo della massima. In merito, concordemente con quanto sostenuto anche dal Mef, si sostiene che sarà solo il giudice penale ad essere qualificato al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 del c.p. Solo, quindi, la valutazione del magistrato circa la condotta posta in essere dal reo può identificare la sussistenza di un «medesimo disegno criminoso». Mentre tale univocità va certamente esclusa nel momento in cui si riscontri che le ripetute condotte siano di volta in volta frutto di autonoma decisione determinata da circostanze occasionali.


## Numero segnalazioni pervenute

(2008-2012)



Fonte: Uff

■ Riciclaggio ■ Terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa



## LE RISPOSTE GDF

**ItaliaOggi Sette pubblica le risposte della Guardia di finanza in materia di antiriciclaggio**

### Accessi/controlli

**1) Quanti accessi a studi professionali finalizzati a controlli antiriciclaggio su professionisti sono in programma per l'anno 2014 da parte delle Guardia di finanza?**

**Risposta:** Anche per il 2014 la Guardia di finanza continuerà a mantenere alta l'attenzione sulla corretta osservanza dei presidi antiriciclaggio da parte dei destinatari della normativa antiriciclaggio con l'obiettivo di diversificare la platea degli operatori da sottoporre a interventi ispettivi, garantendo, al contempo, un'adeguata presenza ispettiva nei confronti di tutti i soggetti vigilati in via esclusiva e concorrente, ai sensi dell'art. 53, commi 1, 2 e 3, del dlgs n. 231/2007.

In questa prospettiva, particolare interesse investigativo possono assumere i professionisti in considerazione del fatto che molti fenomeni illeciti potrebbero essere più compiutamente «esplorati» con la «collaborazione attiva» ai fini antiriciclaggio di tali categorie (infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico realizzate attraverso operazioni immobiliari e societarie, episodi di riciclaggio internazionale aventi ad oggetto i proventi dell'evasione fiscale, «fondi neri» creati attraverso l'utilizzo di fatture false od operazioni con Paesi offshore,...).

**2) C'è un criterio specifico in relazione al quale gli studi vengono selezionati in merito alla scelta dei controlli antiriciclaggio o i controlli sono casuali?**

**R.** L'esigenza di controllo può scaturire da diverse fonti di attivazione che mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato, tra cui:

- gli elementi conoscitivi in posses-

so del Reparto, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;

- le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, enti/organismi istituzionali;

- lavori a «progetto» dei nostri Reparti speciali che prendono spunto dalle migliori esperienze di servizio maturate dai Reparti territoriali;

- irregolarità specifiche che potrebbero anche essere segnalate dai competenti ordini professionali.

**3) Quanti studi sono stati ispezionati nell'ambito dell'attività di verifica 2010/2011/2012? È possibile avere il dato selezionato per annualità e per tipologia di studio (dottori commercialisti, avvocati, ecc)?**

**R.** Tra il 2010 e il 2013 (dato aggiornato ad agosto), la Guardia di finanza ha effettuato complessivamente n. 283 ispezioni/controlli antiriciclaggio ex art. 53 del decreto legislativo n. 231/2007 nei confronti

dei professionisti.

**4) In media quanti studi fra i selezionati sono risultati in regola con l'antiriciclaggio? Quali le irregolarità più frequentemente contestate?**

**R.** Sul fronte delle irregolarità accertate, si evidenzia che nel 2012, i 103 interventi eseguiti hanno consentito di accertare:

- n. 71 violazioni penali, di cui n. 40 per violazione agli obblighi di registrazione dei dati, n. 28 per violazione agli obblighi di identificazione dei clienti, nonché n. 1 violazione per ipotesi di riciclaggio, n. 1 per trasferimento fraudolento di valori e n. 1 per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico;

- n. 64 violazioni amministrative, tra le quali si segnalano, in particolare, n. 14 per ipotesi di omesse segnalazioni sospette, n. 24 per omessa istituzione registro della clientela, n. 10 per omessa comunicazione al ministero dell'econo-

mia e delle finanze di infrazioni ex art. 49 del decreto legislativo n. 231/2007.

Anche per il 2013 si conferma un trend di risultati analogo a quanto evidenziato per l'anno precedente.

**5) Per le omesse, tardive o incomplete registrazioni in archivio, il giudice penale applica multe da 2.600 a 13 mila euro (art. 55, comma 4 dlgs 231/07). Nel caso di specie il reo, in ipotesi di irregolarità multiple può avvalersi (come si ritiene)**

**dell'art. 81, commi 1 e 2 del codice penale? (pena fino al triplo della massima)?**

**R.** Il riconoscimento del vincolo della continuazione, nelle fattispecie di carattere penalistico, è rimesso all'insindacabile discrezionalità del giudice, che gradua la gravità della qualificazione del fatto nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.

A mero titolo esemplificativo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 81 del c.p., commi 1 e 2 del c.p., è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo «chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge». Nella definizione della pena da applicare il giudice dovrà, pertanto, prestare particolare attenzione alla valutazione della condotta posta in essere dal reo, verificando, in particolare, nel caso in esame la sussistenza di un «medesimo disegno criminoso». Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che tale disegno, lungi dal tradursi in un generico proposito delinquenziale, è da ricercare in un programma pre-costituito che comprenda le azioni o omissioni concepite e volute «ab initio» nelle loro essenziali linee.

Ne deriva che tale univocità è da escludere allorché le varie condotte siano di volta in volta frutto di autonoma decisione determinata da circostanze occasionali.